

Senato della Repubblica
Il Segretario Generale

Roma, 22 GEN. 2009
Prot. n. 77/UC /S

Signora Segretario Generale,

mi è gradito trasmetterLe il testo della risoluzione approvata - in data 14 gennaio 2009 - dalla Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica italiana in ordine alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al *roaming* sulle reti mobili pubbliche all'interno della comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (COM (2008) 580 def.).

Le invio altresì il testo della risoluzione approvata - nella medesima data del 14 gennaio - dalla Commissione Affari esteri, emigrazione in ordine alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2008-2009" (COM(2008) 674 def.). Detto documento è corredato, inoltre, dal parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea.

Con i migliori saluti.



(Allegati: 2)

Signora
Catherine DAY
Segretario generale
Commissione europea
Rue de la Loi, 200
1049 - BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 7

RISOLUZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

(Estensore BUTTI)

approvata nella seduta del 14 gennaio 2009

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 717/2007 RELA-
TIVO AL *ROAMING* SULLE RETI MOBILI PUBBLICHE ALL'INTERNO
DELLA COMUNITÀ E LA DIRETTIVA 2002/21/CE CHE ISTITUISCE UN
QUADRO NORMATIVO COMUNE PER LE RETI ED I SERVIZI DI COMU-
NICAZIONE ELETTRONICA (COM (2008) 580 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 16 gennaio 2009
—————

INDICE

| | | |
|--|-------------|---|
| Testo della risoluzione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Parere: | | |
| – della 14 ^a Commissione permanente | » | 5 |

La 8^a Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al *roaming* sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica,

preso atto della comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sul riesame del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007, nella quale la Commissione europea ha concluso che, sebbene l'applicazione del regolamento sia stata complessivamente soddisfacente, rimangono problemi strutturali che ostacolano le forze della concorrenza nel mercato del *roaming*;

considerati i dati raccolti dal gruppo dei regolatori europei (ERG-*European Regulators Group*), che riunisce le autorità di regolamentazione di tutti i 27 Stati membri, che evidenziano come i prezzi per il *roaming* vocale all'ingrosso e al dettaglio, non mostrino rispetto ai livelli massimi fissati dal regolamento, una varietà tale da dimostrare l'esistenza di una sana concorrenza;

considerato che nella risposta alla consultazione pubblica della Commissione sul riesame del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007, l'ERG ha affermato di ritenere necessaria una regolamentazione del *roaming* SMS, sia all'ingrosso sia al dettaglio, per conformare le tariffe ai costi ed avvicinarle ai prezzi nazionali, attraverso l'introduzione di misure analoghe a quelle adottate per il *roaming* vocale;

considerati i dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione, che indicano che le tariffe medie all'ingrosso per i servizi di *roaming* dati imposte dagli operatori della rete ospitante ai fornitori delle reti d'origine dei clienti *roaming* sembrano diminuire progressivamente, pur mantenendosi a livelli elevati;

considerato che, sebbene i prezzi al dettaglio per i servizi di *roaming* dati siano molto elevati, sarebbe prematuro in questa fase regolamentare le tariffe al dettaglio mentre sembra opportuno introdurre misure volte a migliorare la trasparenza delle tariffe;

considerato che, per evitare bollette troppo gravose per i consumatori, gli operatori mobili dovrebbero definire con gli utenti gratuitamente tetti massimi di spesa per l'utilizzo dei servizi di *roaming* dati da intendersi come limiti per l'interruzione del servizio, fornendo altresì agli utenti in prossimità della sospensione del servizio informazioni al riguardo;

impegna il Governo

a mantenere la posizione già assunta nelle competenti sedi europee, così da garantire la più rapida definizione dell'*iter* di approvazione della proposta di modifica del regolamento (CE) n. 717/2007 nella formulazione all'esame, che appare idonea a contemperare gli interessi dei consumatori – anche tenuto conto della particolare congiuntura economico-sociale e la connessa esigenza di salvaguardare la capacità di spese della famiglia – incidendo con misure progressive e non eccessivamente gravose sulle imprese di settore.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MUSSO)

22 dicembre 2008

La Commissione, esaminato l'atto comunitario,

considerato che la proposta risponde coerentemente alle valutazioni espresse dalla Commissione europea nella sua Comunicazione del 23 settembre 2008 sull'esito della verifica del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007, con particolare riferimento alla necessità di prorogare la durata del regolamento stesso per un ulteriore triennio ed estenderne il campo di applicazione ai servizi intracomunitari di *roaming* per la trasmissione di dati ed SMS;

considerato che, nella sue valutazioni, la Commissione ha sottolineato come le modalità di fatturazione adottate dagli operatori mobili per le chiamate vocali in *roaming* (che vengono spesso fatturate per unità di tempo che arrivano fino a sessanta secondi) costituiscano per il consumatore una spesa occulta che, secondo le stime del gruppo dei regolatori europei (ERG), incide fino a oltre il 20 per cento sui costi totali sostenuti, e che anche per quanto concerne i servizi di *roaming* dati le tariffe appaiono troppo elevate rispetto ai prezzi dei servizi nazionali equivalenti e/o ai costi connessi alla fornitura del servizio, situazione ulteriormente aggravata dalla mancanza di trasparenza e di una corretta informazione del consumatore;

tenuto conto dei lavori già svolti in sede di COREPER, dai quali è emersa con chiarezza la necessità di studiare norme più stringenti proprio in tema di protezione dei consumatori per quanto concerne in particolare i servizi di *roaming* dati;

formula, per quanto di competenza, una valutazione positiva sull'impianto generale della riforma, con le seguenti osservazioni:

la proposta appare nel complesso rispettosa dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto le caratteristiche peculiari proprie del mercato del *roaming* vocale, che hanno rese necessarie le azioni adottate a titolo del regolamento (CE) n. 717/2007, sono valide allo stesso titolo per la fornitura di servizi di *roaming* dati ed SMS sul territorio della Comunità, e un approccio armonizzato a livello comunitario è l'unico a ga-

rantire che le misure siano adottate in modo coerente e nella massima tutela degli interessi dei consumatori e delle imprese in tutti gli Stati membri. D'altro canto, l'azione normativa proposta comporta la minor interferenza possibile con il comportamento commerciale delle imprese interessate;

l'estensione al *roaming* dati ed SMS del campo di applicazione del regolamento (CE) n. 717/2007 dovrebbe garantire una maggior efficacia e un impatto positivo in termini di garanzie per il consumatore e di sana concorrenza tra le imprese. Sul tema, la 14^a Commissione si era già espressa con chiarezza nel suo parere sulla proposta legislativa da cui è scaturito il regolamento (CE) n. 717/2007, ravvisando in quella sede l'opportunità di «estendere il meccanismo del mercato domestico europeo... anche ai servizi di trasmissione dati, come i messaggi SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia Messaging Service)»;

in tema di *roaming* dati, la posizione della Commissione europea, che ha prudentemente deciso di prevedere un limite massimo per le sole tariffe all'ingrosso, accompagnando tale misura con l'introduzione di misure efficaci per garantire la trasparenza, appare nel complesso condivisibile, nella misura in cui tiene conto delle caratteristiche fluide di un mercato ancora emergente e fortemente diversificato. D'altro canto, solo una regolamentazione dell'intero settore del *roaming* (da attuare eventualmente in modo progressivo) potrà garantire la massima tutela del consumatore in una materia particolarmente sensibile. È da considerare comunque con favore il testo di compromesso presentato dalla Presidenza francese, che pur mantenendo l'impostazione della Commissione europea, introduce ulteriori disposizioni a garanzia dei consumatori, prima fra tutte l'obbligo per gli operatori del Paese d'origine di offrire ai loro clienti in *roaming* l'opportunità di optare per un limite di interruzione del servizio; limite del quale i clienti stessi vanno informati subito prima di raggiungerlo, avendo la facoltà di interrompere immediatamente la loro connessione.

